



Decreto Dirigenziale n. 24 del 07/02/2017

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

REG.TO CE 853/04 - ALL. III - CATEGORIA IX - REVOCA DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA E DELL'APPROVAL NUMBER CE IT 15 738 - SOCIETA' CASEIFICIO SAN MICHELE SRL - STABILIMENTO SITO IN AFRAGOLA (NA), VIA VENEZIA GIULIA, N. 5

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che allo stabilimento di cui all'oggetto è già stato attribuito l'approval number CE IT 15 738 attestante il riconoscimento ai sensi del Reg CE 853/2004 giusto D.D. n. 151 del 7.5.2008;
- che con D.D. n. 212 del 30.6.2015 si è provveduto alla sospensione temporanea della citata attività su richiesta del rappresentante legale;
- che, con il D.D. sopracitato, è stato stabilito che la ripresa delle attività e la revoca del provvedimento di sospensione è subordinata alla verifica ed alla comunicazione con formale parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL competente territorialmente, circa il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari e tecnico-strutturali presso lo stabilimento della ditta de qua, previsti dai Regolamenti CE 852-853/04;
- che il Suap del Comune di Afragola, con nota del 18.1.2017, acquisita al protocollo della Regione Campania al n. 35660 in pari data ha trasmesso la richiesta del rappresentante legale della ditta de qua, di revoca dell'attività produttiva nonché dell'approval number CE IT 15 738;

RITENUTO

Che per quanto sopra si debba procedere all'emissione del presente decreto per la revoca dell'attività del citato stabilimento e dell'approval number CE IT 15 738;

VISTI

- a) il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- b) il Reg. (CE) n. 852/2004;
- c) il Reg. (CE) n. 853/2004;
- d) il Reg. (CE) n. 854/2004;
- e) il Reg. (CE) n. 882/2004;
- f) l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;
- g) il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";
- h) la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: "Ordinamento amministrativo della G.R.C.", pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;
- i) il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- j) la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013;
- k) il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modifiche;
- l) Il DPGR n. 279 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. 2 prevenzione e Sanità pubblica Veterinaria;
- m) la nota prot. n. 0126952 del 21.2.2014 Dipartimento 54 – Direzione Generale n.10;
- n) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 318 del 21.5.2015;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di revocare l'attività produttiva e l'approval number CE IT 15 738, assegnato allo stabilimento condotto Società Caseificio San Michele srl, con sede legale ed operativa in Afragola (NA), Via Venezia Giulia, n. 5;
2. Di evidenziare che, avverso il provvedimento di sospensione adottato, la citata Società può proporre ricorso al TAR nonché agli Organi Amministrativi competenti entro i tempi previsti dalla vigente normativa;
3. Il presente provvedimento viene inviato alla Segreteria di Giunta Regionale, nonché, per opportuna conoscenza, al SUAP ed all'ASL territorialmente competenti e al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Dirigente della UOD 2
Dr. Paolo Sarnelli